

CXIX^a SEDUTA

MARTEDÌ 5 APRILE 1938 - Anno XVI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	3966
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114 riguardante il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche » (1935). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3966
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2119, recante disposizioni per la disciplina del commercio della manna » (2140). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3966
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, con il quale è fondato in Roma un Istituto Nazionale per le relazioni culturali con l'estero » (2149). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3967
« Istituzione dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali » (2170). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3967
« Conti consuntivi del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri per gli esercizi finanziari 1933-34, 1934-35 e 1935-1936 » (2172). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3968
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1918, concernente l'assicurazione contro le malattie per la gente di mare » (2174). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3968
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 143, relativo al riordinamento organico dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile » (2182). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3969
« Nuove disposizioni sul reclutamento del personale d'ordine per il ruolo dell'Amministrazione centrale della guerra » (2192). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3970
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 165, che apporta modificazioni alle norme per la nomina a consigliere della Corte dei Conti » (2200).		3970
« Approvazione del contratto 13 maggio		

1937-XV, concernente cessione al Comune di Milano delle due caserme demaniali "Villata" e "Manara" » (2204). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3970
« Modificazione della composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra » (2206). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3971
« Modificazioni alla legge 31 dicembre 1934-Anno XIII, n. 2150, contenente norme sull'istruzione premilitare » (2208). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3971
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 177, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla vedova del capitano di corvetta Enrico Perducchi, pioniere africano » (2211).	3972
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 191, contenente norme aggiuntive al regolamento delle ricevitorie, delle aziende dei servizi rurali dell'Amministrazione postale e telegrafica, approvato con Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 2161 » (2214).	3973
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 194, relativo al finanziamento della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per le case popolari » (2215)	3973
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (2189). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3978
BROGLIA	3979
LUCIOLI	3981
CINI	3985
MAROZZI	3986
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (2134). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3973
LANTINI, ministro delle corporazioni.	3973

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 APRILE 1938**Interrogazioni:**

(Annuncio dell'interrogazione del senatore
Taramelli) 3988

Relazioni:

(Presentazione) 3966, 3988

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 3987

La seduta è aperta alle ore 16.

BONARDI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Belfanti per giorni 2; Cimati per giorni 2; Conz per giorni 2; Giampietro per giorni 2; Nicastro per giorni 2; Zoppi Ottavio per giorni 1. Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dar lettura dell'elenco delle relazioni comunicate alla Presidenza.

BONARDI, *segretario*:

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 gennaio 1938-XVI, n. 66, concernente l'aumento della partecipazione, da parte dello Stato, al capitale azionario della Società anonima «Ala Littoria» (2135). — *Rel. Piccio.*

Dalla Commissione per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, che estende al personale delle Sezioni tecniche catastali i compensi concessi con Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, al personale provinciale delle Imposte Dirette, per il rilascio di estratti, copie e certificati catastali (2220). — *Rel. Scotti.*

Dagli Uffici Centrali:

Attribuzione al nucleo familiare degli ex-combattenti del beneficio delle polizze gratuite miste di assicurazione (2207). — *Rel. Salvatore Gatti.*

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo al Senato una inversione dell'ordine del giorno, e cioè di mettere subito in discussione i 15 disegni di legge posti al N. II dell'ordine del giorno stesso, ponendo dopo

di essi il seguito della discussione del bilancio delle Corporazioni.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi. È approvata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, riguardante il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche » (N. 1935). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, riguardante il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, riguardante il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2119, recante disposizioni per la disciplina del commercio della manna » (N. 2140). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2119, recante disposizioni per la disciplina del commercio della manna ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2119, che disciplina il commercio della manna, con le seguenti modificazioni:

All'ultimo comma dell'articolo 4, le parole: dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste: sono sostituite dalle altre: con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro delle corporazioni.

Dopo l'articolo 7 è inserito un nuovo articolo 8 del seguente tenore:

« Gli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di ammasso della manna, sono esenti dalla tassa di bollo ».

Gli articoli 8, 9, 10 diventano 9, 10, 11.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, con il quale è fondato in Roma un Istituto Nazionale per le relazioni culturali con l'estero » (N. 2149). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, con il quale è fondato in Roma un Istituto Nazionale per le relazioni culturali con l'estero ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, con il quale è fondato in Roma un Istituto Nazionale per le relazioni culturali con l'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali » (N. 2170). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Istituzione dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario, legge lo stampato n. 2170.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È costituito in Roma, sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, un Ente morale denomi-

nato « Ente Nazionale Fascista per la protezione degli animali ». Esso è autorizzato a fregiarsi del Fascio Littorio.

Le norme per l'ordinamento del nuovo Ente saranno emanate ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 196.

(Approvato).

Art. 2.

L'Ente Nazionale ha per scopi:

a) di provvedere alla protezione degli animali e di concorrere alla difesa del patrimonio zootecnico, curando l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento riflettenti tale materia;

b) di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia e di pratica zootecnica.

(Approvato).

Art. 3.

Le Associazioni per la protezione degli animali, giuridicamente riconosciute alla data di pubblicazione della presente legge, sono sciolte di diritto. Esse potranno essere ricostituite come organi provinciali ed, eventualmente, comunali dell'Ente, secondo le norme di cui all'articolo 1, 2° comma, conservando il patrimonio di loro proprietà.

Il patrimonio delle Società disciolte sarà attribuito all'Ente.

(Approvato).

Art. 4.

Sono istituiti a favore dell'Ente:

1° un diritto del 5 per cento sui biglietti d'ingresso per i pubblici spettacoli nei quali si esibiscono animali, ivi comprese le gare, le fiere, le mostre, le corse ed i concorsi di ogni genere, escluse le corse dei cavalli e dei levrieri;

2° un diritto di lire 10 su ogni licenza di uccellazione, escluse le licenze rilasciate agli osservatori ornitologici, e di lire 3 su ogni licenza di pesca in acque dolci, sia per dilettanti, sia per pescatori di mestiere;

3° un diritto di lire una su ogni permesso di porto d'armi per caccia;

4° un contributo a carico delle società, enti o privati, che gestiscono le corse dei cavalli o dei levrieri, ragguagliato al dieci per cento delle somme introitate dallo Stato a titolo di diritti erariali sui biglietti d'ingresso e di tassa di bollo sulle scommesse.

I diritti di cui sopra ai nn. 1°, 2° e 3°, nonché il contributo di cui al n. 4° sono da considerarsi in aumento dei rispettivi contributi erariali e si riscuotono dallo Stato nello stesso modo e nelle stesse forme dei detti tributi, salvo successivo versamento all'Ente, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 APRILE 1938

È inoltre devoluto all'Ente il provento delle tessere e dei distintivi che l'Ente stesso fornirà ai soci.

(Approvato).

Art. 5.

L'acquisto di beni stabili da parte dell'Ente e l'accettazione di lasciti e doni di qualsiasi natura e valore, che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Ministro dell'interno, osservate, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361.

Il decreto del Ministro dell'interno è pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e ha carattere di provvedimento definitivo.

(Approvato).

Art. 6.

Gli atti di liberalità fatti a favore dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di istituto, sono soggetti alla tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

(Approvato).

Art. 7.

L'Ente può nominare guardie per la protezione degli animali, le quali hanno la qualità di agenti di pubblica sicurezza.

La loro nomina è soggetta all'approvazione del Ministro dell'interno.

(Approvato).

Art. 8.

La Federazione Nazionale Italiana fra le Società zoofile e per la protezione degli animali, costituita con Regio decreto 28 gennaio 1929, n. 55, è soppressa e le sue attività, eventualmente residue, sono devolute al nuovo Ente.

(Approvato).

Art. 9.

È abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con la presente legge, la cui esecuzione è rinviata alla data di entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 1, 2° comma.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conti consuntivi del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri per gli esercizi finanziari 1933-34, 1934-35 e 1935-36 » (N. 2172). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti consuntivi

del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri per gli esercizi finanziari 1933-1934, 1934-35 e 1935-36 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

Sono approvati i conti consuntivi del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri per gli esercizi finanziari 1933-34, 1934-35 e 1935-36, nelle seguenti risultanze:

Esercizio 1933-34.

Entrata.	L.	1.129.452,97
Spesa.		1.167.530,84
		<hr/>
Differenza . . .	— L.	38.077,87
		=====

Esercizio 1934-35.

Entrata.	L.	1.206.659,13
Spesa.		1.158.290,15
		<hr/>
Differenza . . .	+ L.	48.368,98
		=====

Esercizio 1935-36.

Entrata.	L.	1.259.743,90
Spesa.		1.259.987,41
		<hr/>
Differenza . . .	— L.	243,51
		=====

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1918, concernente l'assicurazione contro le malattie per la Gente di mare » (N. 2174). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1918, concernente l'assicurazione contro le malattie per la Gente di mare ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1918, concernente la assi-

curazione contro le malattie per la gente di mare, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, le parole: « l'equipaggio di una nave mercantile nazionale, munita di carte di bordo », sono sostituite dalle altre: « l'equipaggio di navi mercantili nazionali, munite di carte di bordo, e di rimorchiatori, anche se non muniti di carte di bordo ».

All'articolo 4, secondo comma, è aggiunto, di seguito, il seguente periodo: « Nei loro statuti saranno stabilite le norme per le prestazioni da somministrarsi, ai sensi del presente decreto, agli assicurati, che si trovino fuori del territorio di giurisdizione di ciascuna di esse ».

All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: « L'assicurazione ha inizio dal giorno in cui l'assicurato è imbarcato e cessa il giorno nel quale si risolve il rapporto di arruolamento ».

All'articolo 6, primo comma, alla fine della lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: « ai sensi del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 ».

All'articolo 7, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: « Il personale arruolato su piroscafi o motonavi addetti al traffico, muniti di carte di bordo, o su rimorchiatori d'alto mare, o su navi di stazza lorda superiore alle duecento tonnellate, addette alla pesca oltre il Canale di Suez e gli Stretti di Gibilterra e dei Dardanelli è assicurato anche per le seguenti prestazioni, oltre quelle previste nell'articolo precedente: ».

Alla fine della lettera b) dello stesso primo comma dell'articolo 7, sono aggiunte, di seguito, le seguenti parole: « ai sensi del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 ».

All'articolo 11, secondo comma, le parole: « dal quarto giorno successivo a quello dell'accertamento della malattia da parte della Cassa marittima », sono sostituite dalle altre: « dal quarto giorno successivo a quello della denuncia, da parte dell'assicurato, della malattia debitamente accertata dalla Cassa marittima ».

All'articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Nel caso previsto dal presente articolo la Cassa ha facoltà di concedere alla moglie e ai figli viventi a carico dell'assicurato un assegno alimentare in misura non inferiore a un terzo della indennità che sarebbe spettata all'assicurato stesso ».

All'articolo 16, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, in ogni caso, in misura non inferiore a lire mille ».

All'articolo 17, il terzo comma è sostituito dai due seguenti:

« Il contributo è pari alla metà di quello che sarà stabilito in base alla disposizione del comma precedente quando si tratta di personale di Stato Maggiore, il cui rapporto di lavoro è disciplinato da regolamenti organici o da contratti collettivi di lavoro, che assicurino al personale stesso un trattamento economico superiore a quello stabilito dal presente decreto.

Per i primi due anni di gestione il contributo è fissato complessivamente nella misura del due per cento del salario e, per il personale di cui al comma precedente, nella misura dell'uno per cento ».

All'articolo 20, le parole: « le Casse marittime corrispondono soltanto la differenza fra il trattamento economico previsto dal predetto Regio decreto-legge e quello stabilito dal presente decreto », sono sostituite dalle altre: « le Casse marittime corrispondono soltanto la differenza fra il trattamento economico previsto dal presente decreto e quello eventualmente spettante all'assicurato, ai sensi del predetto Regio decreto-legge ».

All'articolo 27, le parole: « nei modi e nella misura stabiliti dagli articoli 6 e 10 del presente decreto », sono sostituite dalle altre: « nella misura stabilita dall'articolo 6 e nei modi indicati dall'articolo 10 del presente decreto ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 143, relativo al riordinamento organico dell'Amministrazione centrale della Marina Mercantile » (N. 2182). —
(Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 143, relativo al riordinamento organico dell'Amministrazione centrale della Marina Mercantile ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 143, relativo al riordinamento organico dell'Amministrazione centrale della marina mercantile.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 APRILE 1938

Approvazione del disegno di legge: « Nuove disposizioni sul reclutamento del personale d'ordine per il ruolo dell'Amministrazione centrale della guerra » (N. 2192). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni sul reclutamento del personale d'ordine per il ruolo dell'Amministrazione centrale della guerra ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*, legge lo stampato n. 2192.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli articoli 13 e 20 della legge 21 giugno 1934, anno XII, n. 1093, recante modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito e l'istituzione di un ruolo d'impiegati d'ordine del gruppo C, per l'Amministrazione centrale della guerra, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 13.* — Oltre agli impieghi di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, i sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'arma dei Reali carabinieri, possono anche aspirare ai posti del ruolo degli impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, alle condizioni di cui all'articolo 20 ».

« *Art. 20.* — Il reclutamento ai posti complessivamente vacanti nel ruolo degli impiegati d'ordine di cui all'articolo 19 sarà effettuato tra i sottufficiali del Regio esercito, aventi dai dodici ai venti anni di servizio, mediante concorsi per titoli e per esami. I vincitori dei concorsi anzidetti saranno nominati al grado 12° (applicati).

I posti messi a concorso fra i sottufficiali e rimasti vacanti saranno conferiti mediante pubblico concorso per esami. La nomina dei vincitori al grado 13° (alunno d'ordine) e la promozione al grado superiore avranno luogo con l'osservanza dell'articolo 20 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 ».

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 2.

I posti del ruolo degli impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, vacanti alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno conferiti mediante pubblico concorso per esami di cui al precedente articolo 1.

(Approvato).

Art. 3.

Rimangono in vigore le norme dell'articolo 13 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, nei riguardi dei sottufficiali cui sono state già attribuite le mansioni di applicato presso l'Amministrazione centrale della guerra a termine dell'articolo medesimo.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 165, che apporta modificazioni alle norme per la nomina a consigliere della Corte dei Conti » (N. 2200).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 165, che apporta modificazioni alle norme per la nomina a consigliere della Corte dei conti ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 165, che apporta modificazioni alle norme per la nomina a consigliere della Corte dei conti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del contratto 13 maggio 1937-XV, concernente cessione al Comune di Milano delle due caserme demaniali "Villata" e "Manara" » (N. 2204). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del contratto 13 maggio 1937-XV, concernente cessione al Comune di Milano delle due caserme demaniali "Villata" e "Manara" ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*, legge lo stampato n. 2204.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato e reso esecutivo il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Milano il 13 maggio 1937-XV in virtù del quale lo Stato ha ceduto al comune di Milano le caserme demaniali « Villata » e « Manara » in Milano, del valore di lire 16.376.000, oltre ad una piccola superficie di terreno da destinarsi dal detto comune a sede stradale, ed il comune di Milano si è impegnato a costruire, in cambio, per conto dell'Amministrazione militare, alcuni edifici nei quali troveranno sede Alti Comandi ed Uffici di quel presidio militare, nonchè un Reggimento di fanteria, fino all'ammontare netto di lire 11.000.000, impegnandosi inoltre a versare nelle Casse dello Stato, a determinate scadenze, in tre rate uguali, e senza interessi, la somma di lire 4.500.000, ed a cedere allo Stato, in relazione alle esigenze dell'accasamento in Milano, un'area della superficie di metri quadrati 40.000 e dell'accertato valore di lire 1.980.000.

(Approvato).

Art. 2.

Il citato contratto 13 maggio 1937-XV ed i conseguenti atti per la sua esecuzione sono esenti dalle tasse sugli affari, nonchè dai diritti di volta catastale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazione della composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra » (N. 2206). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione della composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

A far parte del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra è chiamato un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, su designazione del Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato.

Il predetto rappresentante dura in carica due anni e può essere riconfermato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, contenente norme sull'istruzione premilitare » (N. 2208). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, contenente norme sull'istruzione premilitare ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato n. 2208.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — L'istruzione premilitare e la post-militare si svolgono nel quadro della vita nazionale: sono impartite rispettivamente dalle organizzazioni maschili della Gioventù Italiana del Littorio e dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in stretta cooperazione con le Forze armate.

Nei limiti delle rispettive possibilità saranno chiamati a cooperare alla preparazione militare tutti gli enti statali e parastatali (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, Tiro a segno nazionale, ecc.), che per la loro precedente organizzazione sono in grado di contribuirvi validamente.

L'istruzione militare si svolge nell'ambito delle Forze armate ».

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — L'istruzione premilitare è impartita, con carattere continuativo, a tutti i giovani dall'anno in cui compiono l'ottavo di età, alla chiamata alle armi.

Tale istruzione comprende due periodi:

il primo, con inizio nell'anno in cui si compie l'ottavo di età e sino all'anno in cui si compie il diciottesimo;

il secondo, dall'anno in cui si compie il diciottesimo di età sino alla chiamata alle armi ».

(Approvato).

Art. 3.

L'articolo 7 della legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — La ripartizione qualitativa e quantitativa del programma d'istruzione premilitare, impartita dalle organizzazioni della Gioventù Italiana del Littorio, è la seguente:

a) dall'anno in cui i giovani compiono l'ottavo di età a quello in cui compiono il quattordicesimo di età (Balilla);

preparazione a carattere specialmente morale per lo sviluppo dello spirito militare nella Nazione.

Compito: appassionare i fanciulli alla vita militare attraverso i frequenti contatti con le Forze armate, rievocandone glorie e tradizioni belliche;

b) dall'anno in cui i giovani compiono il quattordicesimo di età a quello in cui compiono il diciottesimo (Avanguardisti):

preparazione militare, armonizzata con quella ginnico-sportiva.

Compito: portare l'avanguardista a quel grado di istruzione militare (individuale e collettiva) che gli consenta di inquadrarsi nelle formazioni premilitari;

c) dall'anno in cui i giovani compiono il diciottesimo di età alla chiamata alle armi:

preparazione a carattere tecnico-professionale.

Compito: perfezionare l'addestramento spirituale-ginnico-militare del giovane per formarne un soldato fisicamente e tecnicamente preparato come individuo e come attività personale nell'ambito delle unità minori; preparare gli elementi specializzati, di cui hanno largo bisogno tutte le Forze armate ».

(Approvato).

Art. 4.

L'articolo 8 della legge 31 dicembre 1934-XII, n. 2150, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — Il cittadino italiano iscritto nelle liste di leva e valido alle armi diventa soldato nell'anno in cui compie il diciottesimo di età. Da allora gli decorre l'obbligo del servizio militare, il quale termina il 31 dicembre dell'anno in cui compie il cinquantacinquesimo di età, salvo, per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano.

Il suddetto obbligo di servizio si soddisfa nel modo seguente:

a) dall'anno in cui il cittadino compie il diciottesimo di età, all'atto della chiamata alle armi: nell'ambito delle organizzazioni della Gioventù Italiana del Littorio;

b) dall'atto della chiamata alle armi, fino al compimento della ferma di leva, e, posteriormente, durante gli eventuali richiami per istruzione o per mobilitazione: nel quadro delle forze armate (per la Milizia volontaria per la sicurezza

nazionale, nei limiti di cui agli articoli 14 e 15 del Testo Unico della legge sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332);

c) per il rimanente periodo di tempo: in congedo illimitato, salvo gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge sulla istruzione post-militare ».

(Approvato).

Art. 5.

Gli articoli 10 e 11 della legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, sono soppressi.

(Approvato).

Art. 6.

L'articolo 12 della legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, assume la numerazione di 10 ed è modificato come segue:

« Art. 10. — Il Capo del Governo emanerà le norme necessarie per l'applicazione della presente legge, di concerto coi Ministeri militari e con quello delle finanze, qualora riflettano materia che rientri nella competenza di detto Ministero, e d'intesa col Comando generale della Gioventù Italiana del Littorio e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

(Approvato).

Art. 7.

L'articolo 13 della legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, assume la numerazione 11.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 177, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla vedova del capitano di corvetta Enrico Perducci, pioniere africano » (N. 2211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 177, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla vedova del capitano di corvetta Enrico Perducci, pioniere africano ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BOXARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 177, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla vedova

del capitano di corvetta Enrico Perducci, pioniere africano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 191, contenente norme aggiuntive al regolamento delle ricevitorie, delle aziende dei servizi rurali dell'Amministrazione postale e telegrafica, approvato con Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 2161 » (N. 2214).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 191, contenente norme aggiuntive al regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale e telegrafica, approvato col Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 2161 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 191, contenente norme aggiuntive al regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato col Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 2161.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 194, relativo al finanziamento della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per le case popolari » (N. 2215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 194, relativo al finanziamento della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per le case popolari ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 194, relativo al funzionamento della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per le case popolari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (N. 2134). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII ».

Ha facoltà di parlare l'on. Ministro per le corporazioni.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Mi conceda il Senato di esprimere la mia ammirata soddisfazione per la discussione sul bilancio delle Corporazioni, tutta pervasa da un senso vivo di fiducia, pur nella consapevolezza delle difficoltà da superare nella complessa azione autarchica, alla quale, nell'ordine corporativo, si vanno addestrandando tutte le forze economiche e produttrici della Nazione.

La chiarissima, perspicua relazione dell'onorevole Schanzer raccoglie e spiega, in rapida e armoniosa sintesi, tutta la varia multiforme attività del Ministero delle corporazioni, il quale — dopo l'emanazione della legge 5 febbraio 1934 — ha affrontato ogni anno, nella sfera delle competenze assegnategli, nuovi e grandiosi compiti, quali la nuova politica degli scambi con l'estero, con le inevitabili ripercussioni sull'attività produttiva, iniziati nel 1935; la resistenza alle sanzioni nel 1936; la predisposizione del programma autarchico nel 1937, pur senza rallentare ogni altro servizio, e soprattutto quelli che, per mezzo delle Associazioni professionali, tendono a realizzare nei rapporti di diritto e nella realtà dei fatti, gradi sempre più alti ed avanzati di giustizia sociale.

La relazione Schanzer dimostra tutto ciò con completezza, ed io mi sento così sollevato dalla cura di una più vasta esposizione.

Mi limiterò dunque a rispondere brevemente ai punti più importanti di ciascuno dei discorsi ieri qui pronunciati, e che il Senato ha ascoltato con tanto interesse e salutati con plauso.

Il camerata De Capitani ha posto nella sua giusta evidenza l'importanza dell'inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e dei Monti di pegno di 1^a categoria ad esse affini, disposto

con decreto-legge del 12 agosto 1937-XV, n. 1757, e della costituzione della relativa Federazione. Questo inquadramento è avvenuto, come è noto, in un secondo tempo, quando già era stato deciso l'inquadramento sindacale di fondamentali istituti di credito di diritto pubblico, quali il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia. Ciò dimostra che la revisione della posizione sindacale delle Casse di risparmio è avvenuta con la maggiore ponderazione. È innegabile che le Casse di risparmio, appunto perchè perseguono fini pubblici di altissimo valore, non avrebbero potuto rimanere al di fuori di un settore che più degli altri richiede una disciplina coordinata e unitaria.

La Federazione Nazionale Fascista delle Casse di risparmio, testè costituita, che inquadra le Casse di risparmio e i Monti di pietà di 1ª categoria, è ormai una realtà e dà a questi Enti pubblici la loro chiara e definitiva posizione sindacale. La Federazione è a sua volta inquadrata nella Confederazione fascista delle Aziende del credito e dell'assicurazione, la quale non mancherà di svolgere, anche in confronto ed in favore della nuova Federazione, la sua attività conforme alle facoltà di coordinamento e di assistenza che le leggi le hanno attribuito. La funzione delle Casse di risparmio è tale che non potrebbe soffrire vincoli e pressioni ingiustificate. L'inquadramento sindacale potenzierà le Casse di risparmio, ne favorirà l'azione associata, non potrà che dare vantaggi e infondere vigore nuovo alla loro feconda attività.

D'altra parte, è bene chiarire che le Casse di risparmio, per effetto della loro nuova posizione assunta nell'ordine sindacale, non cessano di essere enti di diritto pubblico, così che la loro azione deve essere sempre rispondente, sotto la vigilanza del Comitato del credito e del Comitato dei Ministri, alle finalità pubbliche, che costituiscono la ragione stessa della loro esistenza.

Le Casse di risparmio, gli Istituti affini di credito fondiario e agrario — per i quali ultimi è in corso di studio la creazione di una apposita Federazione, nel senso desiderato dal camerata De Capitani — e le Casse rurali, alla pari degli Istituti di credito, trovano dunque nella Confederazione sindacale del credito, nella corrispondente Corporazione, sede adatta per la tutela delle specifiche loro funzioni, e nel superiore controllo governativo, espresso dall'Ispettorato del credito, dal Comitato dei Ministri, presieduto dal Duce, garanzia di sana attività entro i giusti limiti della necessaria disciplina.

Il senatore Pozzo ha trattato ieri, con accenti di convinzione che gli derivano dalla ben nota competenza in materia, delle maggiori funzioni e della nuova figura assunta dai Codici penali civili.

Credo di poter dichiarare ormai prossimo a conclusione il lungo e travaglioso periodo di trasformazione degli Enti provinciali dell'economia, passati dalla anaeronomica struttura delle

Camere di commercio, ad organi pieni e maturi, atti a riassumere, a stimolare, a disciplinare l'attività produttiva e sociale delle Provincie.

Una delle ultime difficoltà è appunto quella della sistemazione del personale, fino ad ora raccolto e ordinato in modo diverso da provincia a provincia, secondo il diverso metro della possibilità e delle abitudini locali.

È già stato provveduto all'inquadramento del personale di ruolo delle antiche Camere di commercio che esercitava funzioni direttive; prossimamente saranno collocati nei ruoli statali gli altri che ne hanno diritto e verranno banditi i concorsi per il completamento degli organici.

Per semplificare e chiarire alcune norme dei decreti all'uopo emanati, ed eliminare alcune difficoltà che si opponevano ad un equo inquadramento per un certo numero di funzionari, il Ministero delle corporazioni ha predisposto, d'accordo con il Ministero delle finanze, lo schema di un nuovo provvedimento che si propone di sottoporre ad un prossimo Consiglio dei Ministri.

Col progettato provvedimento saranno anche notevolmente attenuati quegli inconvenienti che l'onorevole Pozzo lamenta nei riguardi dei cosiddetti « avventizi » che, forniti di laurea, potranno essere ammessi a far parte del ruolo dei servizi direttivi.

Non posso non riconoscere, tuttavia, che il Camerata Pozzo non ha torto, quando lamenta che la questione non sia così del tutto risolta. Il Ministero delle corporazioni da molto tempo si preoccupa dei funzionari ai quali impropriamente si è attribuita la qualifica di « avventizi », assunti da parecchi anni, e particolarmente di quelli assunti prima della legge del 1927.

Pur rendendosi conto delle direttive che, in materia di assunzione di personale negli uffici statali, il Ministero delle finanze segue come norma fondamentale, il Ministero delle corporazioni si propone di non risparmiare alcuno sforzo per ottenere che il problema sia risolto nella maniera più benevola e più soddisfacente possibile, persuaso che la situazione degli avventizi, o meglio dei « fuori ruolo » degli Uffici provinciali delle Corporazioni, presenta aspetti speciali, meritevoli di particolare considerazione.

L'inquadramento del personale « nei ruoli dei singoli Consigli » sarà disciplinato da un Regolamento-tipo che rappresenterà un passo decisivo verso la necessaria uniformità di metodi e sarà sollecitamente attuato, non appena perverranno tutti i progetti di sistemazione organica dei vari Consigli.

Dichiaro che accetto come raccomandazione l'ordine del giorno Pozzo, e confido che le autorevoli firme, che hanno voluto affiancarsi a quella del suo proponente, mi valgano presso il camerata Di Revel, per poter sciogliere gli ultimi nodi e dare definitiva sistemazione al personale, e quindi agli uffici dei Consigli provinciali delle Corporazioni.

Il Camerata onorevole Bonardi ha ieri perorato con eloquenza sulle sorti della montagna e ne ha, con abilità bresciana, auspicata la prosperità con l'incremento dell'attività mineraria.

Ricerche di miniere nuove, ha invocato il camerata Bonardi. Non solo, ma imprese minerarie collegate con iniziative metallurgiche; ed iniziative idroelettriche che non trascurino i bisogni di energia, anzi, ha marcato l'oratore, i diritti che sull'energia idroelettrica vantano i Comuni montani, nei cui confini sono le concessioni e gli impianti di captazione e di produzione di elettricità.

Così, come lo ha posto il senatore Bonardi, il problema è allettante, ma non è semplice.

Che cosa riserbano all'Italia le Alpi?

Neppure il camerata Millosevich, che qui rappresenta tanto degnamente la scienza geologica, una delle scienze custodi di tante promesse, e, sovente, di tante illusioni, può dirci il segreto geologico della grande catena alpina.

Allo stato delle cose dirò che la difficoltà di procurarsi minerali esteri e rottami è stata tale in questi ultimi mesi che i più noti industriali siderurgici, e fra essi principalmente l'ILVA e la Società Ferriere ed Acciaierie Lombarde, garrigiarono nell'assicurarsi la piena disponibilità delle miniere e dei giacimenti ferriferi delle Alpi Lombarde, le quali, sia per ragioni economiche e tecniche, sia per intralci derivanti dell'esistenza di consorzi di piccoli proprietari, erano rimaste da lungo tempo inattive o lavoravano stentatamente.

Così, quasi tutte le miniere coltivabili per minerali di ferro nel Bresciano e nel Bergamasco sono in via di riattivazione, e parecchie sono in produzione.

Gli impianti in corso per le escavazioni ed i trasporti e lo sviluppo dei lavori di ricerca permetteranno fra non molto di ridare nuovo impulso alla vecchia industria siderurgica di quella zona.

Quando tutti i forni di calcinazione, attualmente in progetto, arriveranno a funzionare regolarmente, la produzione di quelle miniere potrà aggirarsi su tonnellate 65.000 annue di siderite calcinata in confronto alle tonnellate 3.656 prodotte nel 1936 e tonnellate 23.500 prodotte nel 1937 e potrà aumentare ulteriormente, raggiungendo forse, se le condizioni della industria siderurgica dovessero richiederlo, le tonnellate 200.000 annue di grezzo, e cioè altre tonnellate 100.000 di calcinato.

Mentre per alcune miniere è già stabilito il programma di utilizzazione del minerale in impianti siderurgici, per altre tale programma dovrà però essere determinato in relazione al complesso problema siderurgico della Nazione.

Queste le notizie di valore locale che non dispiaceranno al camerata Bonardi. Per la tesi generale che egli ha sostenuto, è necessario riaffermare che, se dobbiamo incitare a fare tutto il possibile, dobbiamo, per ben fare, fondarci sul positivo, sul reale.

Le illusioni riservano spesso amarezze. Soprattutto esse sono antiautarchiche.

Quando la buona sorte e lo sguardo benigno di Dio ci concedessero vasti giacimenti, sarebbe possibile sviluppare industrie e dare vita, lavoro, prosperità a zone minerarie di montagna, anche di alta montagna.

L'esempio di Cogne è probante e attesta della nostra buona volontà.

Ma se trattasi di giacimenti limitati, le alte quote, le difficoltà di lavorare nei mesi invernali e di creare gli impianti adatti rendono la produzione irregolare e giustificabile, economicamente, solo in tempi eccezionali.

In tal caso codeste miniere sono utile riserva per emergenze straordinarie quali guerre, sanzioni, crisi internazionali.

Ricerche ha invocato il senatore Bonardi, cui si è poi autorevolmente accompagnato il senatore Belluzzo.

Occorrono fondi, molti fondi. Le ricerche valgono se sono vaste, sistematiche, per così dire. Occorre estenderle a zone razionalmente delimitate, e che devono essere, prima, esaminate con metodi geomagnetici e geoelettrici, che la scienza ci fornisce, poi assaggiate a mezzo di scavo di pozzi, di gallerie, di cunicoli di indagine e di prova.

Oltre ai privati, la cui opera è sempre seguita dagli uffici minerari, l'A. M. M. I. è stata incaricata di codeste ricerche. Il fondo a sua disposizione è di lire 10 milioni, i mesi di lavoro, in zona montana, vanno dal maggio-giugno al settembre-ottobre.

Poi, l'autunno abbassa le saracinesche su tutta la gran zona alpina e su buona parte della costura appenninica e isolana.

Sono grato poi degli accenni al personale delle miniere. I capi degli Uffici minerari sono stati ricevuti — per la prima volta dalla istituzione dei loro servizi — dal Capo del Governo, dal Duce. E sono stati due volte convocati da me, in Roma, per rapporti annuali sulla loro azione.

Il Real corpo delle Miniere è stato rafforzato ed ampliato con provvedimenti presi nel 1935 e nel 1936. L'aumento, però, dei posti nella categoria A, ingegneri, e in quella B, aiutanti, non è stato quello concordato, in un primo momento, con le Finanze a causa delle sopravvenute richieste dell'Africa Orientale Italiana, in virtù delle quali furono istituiti i ruoli tecnici minerari coloniali.

I concorsi banditi nel 1937, ed in parte in via di espletamento, per coprire i posti vacanti sia nel Regio Corpo delle Miniere sia nei ruoli tecnici del Regio Ufficio Geologico hanno dato finora risultati poco soddisfacenti. Per sei posti di ingegnere allievo hanno finora presentato domanda solo 21 laureati, di cui 5 specializzati in ingegneria mineraria, mentre per analogo concorso, tenutosi nel 1935, per cinque posti i candidati furono 40.

Per cinque posti di Aiutante aggiunto, i candidati furono 11, di cui ammessi agli esami 7 ed approvati 5, e di questi 2 solamente con diploma di perito-minerario.

L'andamento di detti concorsi sta a dimostrare l'ancora tiepido entusiasmo dei giovani laureati e dei diplomati di scuola media tecnica per la carriera mineraria e lo scarso affluire di giovani alle scuole minerarie superiori e medie.

Per il posto di geologo capo, nessuna domanda è pervenuta fino alla scadenza del concorso. Per due posti di allievo geologo tra laureati in ingegneria e in scienze naturali le domande presentate sono state complessivamente 5.

Volendo far fronte alle accresciute esigenze del servizio minerario del Regno e, soprattutto, per intensificare le ricerche e gli studi del nostro sottosuolo, il corpo minerario e quello geologico dovrebbero essere almeno raddoppiati. Ma, a prescindere dalle difficoltà di ordine finanziario, difficilmente l'afflusso dei concorrenti sarebbe tale da coprire i posti di nuova creazione, anche perchè i pochi sono allettati dall'industria privata, sia per le ricerche nel Regno sia per quelle nell'Impero.

Accontentiamoci, sia pure forzatamente, in luogo dei prefetti minerari — con tanta robusta eloquenza invocati dal camerata onorevole Bonardi — del mantenimento degli attuali dodici Distretti minerari, e confidiamo di ottenere l'assegnazione agli stessi di un maggior numero di funzionari con un miglioramento di carriera quale potrebbe ottenersi dalla fusione, già proposta al Ministero dell'Africa Italiana, dei ruoli minerari metropolitani e dell'Impero.

A questo punto mi viene alla mente un quesito e cioè se valga la pena di costituire due ordinamenti per il personale minerario, per i periti minerari, per la Madre Patria e per l'Impero, oppure se non convenga farne uno solo anche per permettere un avvicendamento del personale, giacchè l'attività mineraria svolta nell'Impero potrebbe essere utile, per le esperienze acquisite, nel Regno e viceversa. (*Benissimo*).

Con tale fusione, oltrechè disporre di un unico complesso di funzionari fra i quali scegliere i più idonei e i più adatti per le speciali esigenze coloniali, sarebbe possibile un opportuno avvicendamento e, probabilmente, una riduzione nella spesa globale oggi sostenuta dallo Stato per gli attuali due ruoli esistenti.

È augurabile che il crescere della potenza nazionale e il vasto orizzonte imperiale diano vocazioni più robuste alla nostra gioventù e la inducano a ridurre i quadri fittissimi dei moltissimi ragionieri e dottori commercialisti, dei troppi dottori in legge, avviati alla genericità dei minori impieghi, mentre urgono tecnici di valore per le più promettenti attività delle industrie agrarie, estrattive, metallurgiche, chimiche dell'Italia imperiale. (*Vivi applausi*).

Autarchia. — I camerati Bonardi, Bocciardo e

Belluzzo si sono intrattenuti su aspetti vari di quel grande problema che tutti ci appassiona e ci domina perchè esso è, nella vita economica, il problema dei problemi del popolo italiano. Tutti i settori produttivi, dopo il C. C. C. dell'ottobre scorso, hanno senza indugio rivolto la loro attività alla realizzazione del programma, ma dal giorno dell'approvazione del piano autarchico sono passati soltanto sei mesi. Per alcuni settori, quindi, ad esempio per il campo agricolo e per le industrie ad esso connesse, i primi risultati tangibili non si potranno valutare che a più lunga scadenza, intervenendo fattori naturali e difficoltà particolari dell'ambiente rurale. Appunto perciò i predisposti programmi sono stati adattati alle varie possibilità.

Dove la volontà umana è fattore determinante, le attività statali e private hanno predisposto ed iniziato importanti iniziative che, entro i termini previsti, condurranno alla realizzazione dei piani e, in taluni casi, andranno anche più in là.

L'onorevole Bocciardo, e più brevemente l'onorevole Belluzzo, hanno trattato da pari loro i problemi della siderurgia e del conseguente impiego di energia elettrica. I rilievi, le proposte affacciate circa i nuovi impianti, le linee di interconnessione, i laghi artificiali, riguardano principalmente il Ministero dei lavori pubblici. Altri, quali lo sfruttamento delle forze endogene, in particolare i soffiioni boraciferi tipo Larderello, sono allo studio ponderato degli organi di Governo.

Riconosco con l'onorevole senatore Bocciardo l'importanza delle centrali geotermiche, so quante energie e quale tenace volontà il senatore Principe Ginori Conti abbia dedicato alla loro realizzazione, primo esempio nel mondo di utilizzazione delle forze endogene quali sorgente di energia, conosco le ricerche, da lui e dal senatore Millosevich dirette sotto gli auspici della Reale Accademia Nazionale dei Lincei, per accertare in altre zone la possibilità di captare tali forze.

Già domande di ricerca pervengono al Ministero per le località meglio indicate.

È ovvio che nessuna soluzione di grande rilievo sarà presa alla leggera, mentre gli organi corporativi saranno chiamati sempre a dare, anzi a continuare, la loro collaborazione.

È certo che occorre non perdere tempo nello sviluppo della ricchezza idrica e di tutte quelle altre naturali, della Nazione, mercè le quali in primo luogo possiamo sperare di ridurre le importazioni di carbone estero. Ed è altrettanto certo che, nello sviluppo preordinato, occorrerà seguire visioni larghe di coordinamento e di solidarietà di interessi nazionali, siano essi espressi da società ad iniziativa privata, siano essi espressi da Aziende di Stato, tra cui, prima per importanza, l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Lo Stato corporativo non è il meglio indicato per realizzare questa solidarietà di interessi? Ma essa sarà tanto più facile ad essere conseguita

quanto più le imprese private si dimostreranno praticamente convinte che occorre limitare la nozione delle proprie facoltà e dei propri diritti nei confronti delle concorrenti o delle imprese produttivamente collegate, e di quelle che, rappresentando lo Stato, rappresentano con maggiore immediatezza l'interesse collettivo.

Ancora alcune brevi risposte al camerata Belluzzo.

Sulle coltivazioni di cotone non posso condividere le sue osservazioni. Noi non possiamo rinunciare al cotone che ha le sue qualità specifiche ed i suoi pregi nella produzione di filati e di tessuti. Almeno per ora e fino ad ora non è detto che il rayon debba sostituire integralmente il cotone.

La caratteristica della battaglia autarchica che si sta svolgendo con grande successo nel campo tessile è per l'appunto data dai tessuti misti. Non c'è un tessuto integralmente caratterizzato da una fibra nazionale che sia al di fuori delle tradizioni. Ma il tessuto nazionale nostro è un tessuto misto, nel quale l'industria, con progresso crescente, insinua, per così dire, dosi crescenti nella mescolanza delle varie fibre e raggiunge, via via, di volta in volta, l'originalità di un processo che è ragione di ammirazione, da parte dell'estero, verso le nostre attività industriali.

D'altronde noi coltiviamo il cotone in zone dove, sino a meno che cent'anni or sono se ne coltivava. Il prodotto raccolto in Sicilia, nel Salernitano, nell'Agro Pontino, superati gli ostacoli dell'avviamento e bene selezionati i semi, è buono, in taluni casi ottimo.

Del resto noi speriamo, anzi confidiamo di trovare il cotone che ci abbisogna nell'Impero e all'Impero tenderemo con tutte le nostre forze, anche per incrementi e sviluppi negli allevamenti ovini per la lana.

Voglio soltanto avvertire il senatore Belluzzo che nel 1936 noi abbiamo importato per 817 milioni di fibre tessili ed abbiamo esportato per 1.313 milioni di filati e tessuti. Nel 1937 abbiamo importato per 2.080 milioni ed esportato per 3.160 milioni.

Resta la partita della cellulosa.

Nel 1936 ne abbiamo importato per 170 milioni di lire, nel 1937 per 340. La partita tessile è dunque attiva. Comunque, sia per il milione e mezzo di quintali di cellulosa per carta, sia per il milione e mezzo di cellulosa per fibre tessili, il piano autarchico è in funzione.

Esperimenti interessanti sono in corso. Nuovi impianti sono in costruzione. Nel 1941, con le paglie di frumento e di riso, con le canne comuni e con quelle di granturco, con il sorgo zuccherino e con altri arbusti, la cellulosa nostra coprirà per circa tre quarti il nostro fabbisogno; nel 1944 dovremo raggiungere intera la meta.

Per l'alluminio, per il magnesio, come per il ferro, posso dare affidamento alla nobile e incantevole impazienza del senatore Belluzzo, che l'in-

cremento produttivo si svolgerà secondo i piani fissati.

E mi auguro che per l'alluminio, anche l'impiego della leucite possa integrare utilmente le nostre dotazioni naturali di bauxite. Per ora nessuna parola definitiva è dato di pronunciare circa possibili risolutivi brevetti. Il giorno in cui questa parola definitiva venisse dalla scienza e dalla sperimentazione industriale, non si tarderebbe un giorno, un minuto a passare dall'ideazione e dall'esperimento alla realizzazione.

Ed eccomi, per concludere, alle ligniti e alle ricerche petrolifere.

Lo sfruttamento possibile e adeguato delle ligniti a scopo di produzione di carburanti liquidi, in particolare col processo di idrogenazione di cui ha parlato il camerata Belluzzo, è attentamente studiato. La sua soluzione sarà certamente facilitata con l'entrata in esercizio dei due grandi impianti di Bari e di Livorno dell'ANIC.

Dal punto di vista tecnico, dopo la larga esperienza fatta anche all'estero, si può dire che non vi siano più dubbi né gravi difficoltà per giungere a conclusioni concrete. L'ANIC ha, essa stessa, sperimentato le nostre ligniti e per quanto queste non siano così facili alla coltivazione e alla trasformazione come parecchie ligniti tedesche, l'ANIC può accertare ormai la loro idoneità allo scopo.

Il problema, invece, deve essere ancora esaminato sotto l'aspetto economico e finanziario; e, poichè da questo lato è mancata ogni iniziativa privata, lo Stato sta predisponendo gli opportuni studi per portare a soluzione anche questo importante settore del piano autarchico nazionale, ciò che darà modo di trarre da materia prima del nostro sottosuolo (catrami di ligniti) una parte del combustibile liquido necessario al Paese.

Ci auguriamo, inoltre, che gli esperimenti, su brevetti nazionali, ormai avviati a definitivi risultati ci assicurino che anche le rocce asfaltiche e bituminose potranno presto e onorevolmente contribuire in questo che è uno dei più interessanti e sensibili settori della battaglia autarchica.

Le ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale continuano a formare oggetto del massimo interessamento da parte del Governo fascista, il quale, come è noto, è intervenuto con la ricerca diretta affidata all'Azienda Generale Italiana Petroli.

L'attività di sondaggio spiegata dall'Ente predetto negli esercizi finanziari dal 1933-34 al 1937-38 si può riassumere nei seguenti dati:

1933-34, metri lineari perforati, 12.218;
1934-35, metri lineari perforati, 13.589;
1935-36, metri lineari perforati, 6.969;
1936-37, metri lineari perforati, 10.017;
1937-38 (1° semestre), metri lineari perforati, 6.000.

In totale dall'inizio del programma quinquennale fino al 31 dicembre 1937 l'AGIP ha perforato

n. 52 pozzi per metri lineari 48.793 con una spesa complessiva di circa 75 milioni su 90 stanziati.

Fra i sondaggi più importanti vanno ricordati quelli di Podenzano che hanno messo in vista un notevole giacimento di gas con manifestazioni petrolifere; quello di Montepelato, destinato a raggiungere una profondità di 3.000 metri, e quelli di Tocco Casauria (Pescara) e Tramutola (Lucania) che hanno dato luogo a manifestazioni petrolifere di qualche interesse.

Beninteso, data la natura geologica complessa e frastagliata del nostro sottosuolo, l'attività di ricerca, sempre compatibilmente con i mezzi finanziari che saranno messi a disposizione, dovrà essere continuata ed intensificata per raggiungere il fine di riconoscere l'esistenza o meno di giacimenti petroliferi di importanza industriale.

Permettetemi, onorevoli senatori, di citare alcuni periodi della relazione Schanzer che posso definire un lucido compendio aggiornato della legislazione e della azione corporativa nell'anno XVI dell'Era fascista.

« L'Economia corporativa non è l'opera di un giorno, non è il prodotto di idee elaborate in un sistema teorico come certe carte costituzionali del passato, ma è invece l'adattamento di una concezione politica alla realtà della vita economica ed è stata, perciò, creata con un saggio criterio di gradualità prudenziale, e diremo così, sperimentale ».

E la Corporazione fascista, che così si affaccia alla ribalta della vita economica, non ha nulla a che fare con le corporazioni di tipo medievale, che erano ristretti organismi di mestieri mancanti di ogni più largo respiro nazionale. La Corporazione fascista è insieme un organo della collettività economica e un organo dello Stato. Le Corporazioni sono entrate in funzione e con esse ha cominciato a funzionare in pieno tutto il complesso sistema economico fascista. Ormai l'ordinamento corporativo dello Stato fascista opera con tutti i suoi organi ed è in completa efficienza ».

Io non potrei dire meglio di quanto l'onorevole Relatore abbia detto.

« La vita politica e la vita economica dei popoli — egli aggiunge — sono fra loro così intimamente compenetrati che ogni vera grande rivoluzione politica porta con sé necessariamente una rivoluzione economica. Così è accaduto e doveva accadere della Rivoluzione fascista che ha dato vita ad una rivoluzione economica originale, integrale ed alimentata di elementi realistici e di elementi altamente spirituali ».

Voglia il Senato che anch'io mi associ ad un atto di fede qui ieri rinnovato dagli oratori che hanno preso la parola: come è ormai destino inevitabile dell'Italia nostra, anche nel mondo così complesso, intricato e insidioso dell'economia e dei rapporti sociali, tutte le difficoltà saranno superate, tutti gli obiettivi saranno raggiunti, tutte le vittorie saranno colte dalla Rivoluzione fascista. (*Vicisimi e generali applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Come il senatore Pozzo avrà inteso, il Governo accetta il suo ordine del giorno come raccomandazione.

Chiedo al senatore Pozzo se intende ritirare l'ordine del giorno presentato.

POZZO. Ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, allegato al presente stato di previsione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (N. 2189). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario, legge lo stampato n. 2189.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BROGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROGLIA. Onorevoli Colleghi! I numerosi decreti del Ministero per gli scambi e per le valute, del quale oggi si discute il suo primo bilancio, trovano la loro ragione nei profondi turbamenti economici mondiali di questi ultimi tempi, per i quali il Governo dovette prendere tempestivamente importanti provvedimenti legislativi, a difesa di vitali interessi della Nazione.

L'onorevole Ministro che presiede, circondato dalla più viva simpatia ed ammirazione, il Dicastero per gli scambi e per le valute, troppo modesto in fatto di bilancio ma di eccezionale importanza per le direttive e le ripercussioni economiche che informano la sua condotta, vi farà quanto prima le sue dichiarazioni, le quali non verranno certamente ritardate dalle brevi considerazioni che io mi permetto di svolgere.

La storia economica di questi ultimi anni ricorderà nelle sue pagine più interessanti e dense di contenuto l'opera poderosa e previdente nel campo finanziario, valutario e tributario che la politica fascista con piani ponderati ed organici seppe svolgere per lo sviluppo dell'economia del Paese, superando tempestivamente e rapidamente gli eventi previsti ed imprevisi di un mondo economico sconvolto e disordinato. Eventi di pochi anni che superano e si differenziano assai da quelli di tutti i secoli, per la loro vasta portata e per le loro caratteristiche.

Il pensiero scientifico degli economisti di due scuole diametralmente opposte, quella dei protezionisti e l'altra dei liberi scambisti, che fu oggetto di una letteratura ricca e mondiale, perde ora gran parte del suo interesse di fronte all'incalzare degli avvenimenti economici che si susseguono e per i quali le impellenti e contingenti necessità delle cose non comportano programmatici irrigidimenti in una o nell'altra delle due contrastanti tendenze.

Chi per ragioni di studio o di imprese o di traffici, segue la politica dei cambi e delle valute nei provvedimenti del Governo, intravede ed ammira una marcia fascista che non ammette indugi o soste, che non segna il passo, ma rettifica la sua posizione in marcia a seconda dei fatti e dei fenomeni economici che si prospettano nell'orizzonte.

Nessuno più di voi, onorevole Ministro, ha potuto rendersi personalmente conto e valutare con esatta cognizione di causa l'azione dinamica e delicata che il Duce vi ha affidato: la sovrintendenza allo scambio delle valute elevata un anno dopo, nel 1936, a Sottosegretariato per gli scambi e per le valute e subito dopo, nel 1937, a Ministero, attestano il rapido incalzante sviluppo di provvedimenti indispensabili alla difesa economica del Paese ed attestano altresì nella ininterrotta continuità del vostro lavoro, come voi vi siate reso degno con la quotidiana vostra nobile fatica, della responsabilità verso il Paese che vi segue con la massima fiducia.

La condotta di una rapida manovra dei cambi

e delle valute, provocata dalla politica degli altri Stati, se contrasta la tradizione ed il temperamento italiano, contrario in massima a sistemi economici rigorosamente restrittivi, è nel periodo attuale, necessità imperiosa di difesa e di vita.

Certo si è che la paralisi degli scambi internazionali non giova al progresso ed al benessere di nessuno Stato, ma la condotta politico-economica delle altre Nazioni giustifica quella italiana che insorge in difesa dei propri vitali interessi contro la prepotenza straniera e specialmente contro la strategia iniqua dei noti cinquantadue Stati; strategia che nel passato aveva prevalso soltanto nel campo bellico per vincere con la fame gli avversari assediati, quando le armi per combatterli dimostravano la loro impotenza.

Noi abbiamo adottato un programma di disciplina e di controllo dei traffici e degli scambi quando tale sistema era da tempo stato adottato dagli altri Stati con carattere permanente.

E fu la deprecabile condotta delle sanzioni, alle quali l'Italia rispose con orgoglio e disprezzo, una delle principali cause di un più rigido controllo sulla limitazione delle importazioni strettamente al puro necessario e dell'orientamento di ogni sforzo per incrementare la politica autarchica, ora in pieno sviluppo, con certezza di completa vittoria.

Quando l'autarchia economica avrà completamente raggiunte tutte le sue possibilità, ci sarà, se non agevole, certo possibile, guarire la paralisi dei traffici internazionali; la genialità, il lavoro, l'onestà e la fede nel nostro destino, supereranno le barriere che ostacolano il cammino alla marcia economica fascista.

Sebbene la bilancia commerciale dei pagamenti sia stata deficitaria di oltre cinque miliardi e mezzo di lire, fortunatamente senza ripercussioni sulla nostra riserva aurea, pure voi, onorevole Ministro, avete giustamente osservato come non si possa per ora indietreggiare di un solo passo nella politica delle importazioni, mentre altri rimedi devono essere applicati senza indugio per lenire lo squilibrio, contro il quale avete lottato con indomabile energia e con tutti i possibili accorgimenti.

Oltre ai saggi provvedimenti per superare le difficoltà delle valute e degli scambi compensati, voi avete annunciato novanta accordi commerciali e state ora perfezionando i rapporti internazionali di pagamenti regolati attraverso al meccanismo dei « clearing », circa i rischi derivanti dalle oscillazioni dei cambi, togliendo così quanto recava maggiori difficoltà al possibile commercio di esportazione.

Noi dobbiamo tutti puntare fortemente verso il potenziamento delle nostre esportazioni, così avete detto nel vostro magistrale discorso, ed a queste direttive avete decisamente e fascisticamente orientato la vostra energica azione di Governo.

Mentre avete giustamente lamentato che troppe

sono ancora le aziende, sono vostre parole, adagiate in casa all'ombra dei dazi doganali e dei contingentamenti, assise tranquillamente al desco del mercato nazionale o delle commesse statali, delle quali aziende io spero si ricorderanno a suo tempo il Partito ed il Ministro per le finanze, voi avete constatato, con giustificata amarezza, che sono troppo pochi gli italiani che battono le vie del mondo in cerca di mercati da conquistare.

Con queste vostre dichiarazioni voi avete, onorevole Ministro, affermato due grandi per quanto dolorose verità, che non possono sfuggire nemmeno all'occhio profano.

Permettete però che io osservi che se è scarso il numero degli italiani che battono le vie del mondo in cerca di nuovi sbocchi, la colpa è imputabile in gran parte anche alla deficienza dei mezzi finanziari che occorrono per la penetrazione e la conquista dei mercati stranieri.

I mercati si conquistano non soltanto con le oneste capacità, con la sana genialità commerciale, con la bontà dei prodotti e con la modicità dei prezzi, doti queste che danno all'Italia un indiscusso primato, ma altresì con larghi mezzi finanziari per un attrezzamento che faciliti la penetrazione nei centri mercantili di qualche importanza.

I giovani animati da entusiasmo, disposti alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali, vicini o lontani, costituiscono delle vere falangi, ma oggi per mancanza di mezzi rimangono purtroppo inoperosi e sfiduciati.

Io che da oltre trent'anni ho vissuto e vivo la mia vita di studioso e di docente di scienze economiche e commerciali tra i giovani studenti e laureati, posso dichiararvi che numerose sono le richieste che mi vengono fatte personalmente da essi per l'esplicazione delle loro esuberanti energie nei più lontani Paesi.

Ma i mezzi finanziari necessari purtroppo mancano!

A ciò non provvede certamente il vostro troppo modesto bilancio ch'io trovo assolutamente inadeguato allo scopo.

Non discutendo lo stanziamento della somma di 4 milioni e 800.000 lire, cifra insufficiente, che figura all'articolo 21, per «spese d'impianto per nuovi uffici commerciali; spese d'ufficio e di funzionamento; spese di viaggio e indennità di prima sistemazione, di missione e di trasferimento per il personale degli uffici commerciali all'estero e per missioni di carattere commerciale all'estero», rilievo dei microscopici stanziamenti che non possono certo favorire in misura sensibile l'incremento dei rapporti con l'estero, quali ad esempio, all'articolo 19, lo stanziamento di lire 40.000 per «spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni per questioni economiche e finanziarie internazionali», e l'altro, all'articolo 26, di lire 25.000 per «contributi ad istituzioni aventi per fine l'incremento dei rapporti con l'estero».

Dal *Bollettino d'informazioni commerciali* del-

l'Istituto Nazionale Fascista per il commercio estero, risulta, alla data 26 marzo u. s., che il numero dei consiglieri, degli addetti, delegati e commissari commerciali all'estero, in tutto il mondo, si limitava soltanto a ventotto, non contando, ben s'intende, le Camere di commercio italiane all'estero, le quali se sono fonti di sicure informazioni e di appoggi ai nostri connazionali, non possono svolgere opera efficace per la conquista di nuovi centri di esportazione.

Ritornando ai laureati, a me particolarmente cari, che dovrebbero, a mio modo di vedere, costituire un insieme di elementi assai utili per lo sviluppo della nostra esportazione, dirò che la scuola universitaria ed in modo particolare la Facoltà di scienze economiche e commerciali (segnalo la cosa all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale, che con tanto amore e competenza presiede l'importante Dicastero) dovrebbe dare un contributo pratico maggiore con pensiero moderno ai giovani animati dall'idea e dall'orgoglio di far conoscere ed apprezzare all'estero la produzione dell'Italia fascista, perchè penetrino con l'entusiasmo dei loro giovani anni, signorilmente e simpaticamente, negli ambienti commerciali oltre i mari ed oltre l'oceano.

Sono pienamente d'accordo con l'onorevole Ministro Lantini quando deplora che vi sono troppi dottori, i quali si trovano in una condizione di disagio, perchè con tutto il titolo sono costretti ad esercitare altre funzioni più umili quando l'assoluta necessità del pane li costringe.

Per di più il numero degli studenti, sempre in continuo aumento nella congestionata Facoltà di scienze economiche e commerciali, non permette ai docenti il contatto continuo necessario coi discepoli per l'appoggio e la guida nei loro studi, mentre le materie tecniche, quali la ragioneria e l'organizzazione mercantile e bancaria, non sufficientemente aggiornate nei loro programmi, dovrebbero orientarsi più intensamente verso gli studi del grande commercio moderno di importazione e di esportazione, trascurando tesi teoriche o particolarità inutili di indagine storica, per fare posto alla parte viva e palpitante dei grandi centri esteri di produzione e di consumo.

Il grande Istituto di riorganizzazione industriale, nel recente suo nuovo assetto, tendente a favorire l'opera di autarchia al cui successo convergono gli sforzi e le energie degli italiani, ha stabilito, nel suo Statuto, che il 10 per cento degli utili sia destinato alla preparazione alle carriere direttive industriali di giovani o tecnici sperimentati che dimostrino attitudini ad assumere comandi aziendali.

Perchè non fare altrettanto per le grandi aziende mercantili e le grandi imprese, allo scopo di formare altri giovani elementi attrezzati agli studi del grande commercio internazionale?

Evidentemente gli esploratori dovrebbero avere le qualità necessarie di cultura, di serietà e di

entusiasmo e rappresentare un elemento scelto dopo una selezione accurata e dopo un tirocinio nel Dicastero degli scambi e delle valute.

Onorevoli Colleghi. La battaglia per l'indipendenza e per la prosperità economica del Paese è aspra e dura, ma essa sarà coronata da una fulgida vittoria, che aumenterà la gloria delle conquiste del Fascismo! (*Vivi applausi*).

LUCIOLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIOLLI. Onorevoli Colleghi. Chiedo a voi pochi minuti della vostra pazienza per il desiderio che ho di trarre occasione dalla discussione sul bilancio del Ministero scambi e valute per esprimere qualche mio modesto voto su materie che sono entrate nelle attribuzioni di questo nuovo Ministero e che formarono per lunghi anni oggetto della mia vita di lavoro.

Premetto che io credo di avere tutti voi d'accordo con me nel giudicare meritevole del maggior plauso l'istituzione del Ministero per gli scambi e le valute; e ciò perchè nel campo degli scambi internazionali venne ormai a crearsi una tale complicazione di cose da rendere veramente necessario un organo che abbia il compito e la capacità di abbracciare con la sua visione e la sua azione tutto il complesso dei problemi che si connettono con lo svolgimento dei nostri scambi con l'estero per regolarli secondo che lo richieda l'interesse dell'economia nazionale, evitando gli inconvenienti possibili a derivare da uno slegamento dell'azione delle diverse Amministrazioni dello Stato, investite di compiti che danno ad esse ragioni per intervenire in tale materia; e sono precisamente quelle alle quali è affidata la tutela degli interessi della Finanza, della produzione industriale, del commercio, dell'agricoltura e, insieme con queste, il Ministero degli affari esteri per il compito che gli spetta nel mantenimento di buoni rapporti politici ed economici con gli altri Stati.

La necessità di coordinare l'azione di tutte queste Amministrazioni per trarne ben chiara la visione dei mezzi coi quali possa essere meglio provveduto alla tutela degli interessi generali del Paese nel regolare gli scambi con l'estero, o per via di accordi internazionali o altrimenti, fu intravveduta già nell'ante-guerra, anzi molti anni prima della grande guerra, ma vi si provvide allora solo con l'istituzione di un Comitato interministeriale, il quale però non poté avere altro compito che quello di studi e eventualmente di pareri, senza quindi funzione deliberativa o direttiva sull'azione da svolgere in armonia con le esigenze di tutti gli interessi nazionali, compresi quelli finanziario e monetario.

Più efficacemente è stato ora provveduto con la istituzione di un Ministero incaricato di tutta questa azione e investito anche di facoltà nella materia, pur tanto importante in questi momenti, dei modi con cui effettuare i pagamenti per quanto ci occorre ancora importare dall'estero e ottenere

la realizzazione dei nostri crediti per quanto forniamo ad altri Paesi con le nostre esportazioni.

E sebbene l'istituzione di questo nuovo organo dello Stato, come Ministero, sia molto recente, abbiamo già chiara prova della sua utilità nei risultati dell'opera da esso svolta sotto le precedenti denominazioni di Soprintendenza prima e di Sottosegretariato di Stato poi, per gli scambi e le valute; opera questa tanto più poderosa e meritoria inquantochè essa si trovò a dover affrontare ed affrontò vittoriosamente tutte le difficoltà create dalle famigerate sanzioni.

Ma, onorevoli Colleghi, mentre per tutto questo possiamo, come ho detto, plaudire all'istituzione del nuovo Ministero, non minori ragioni abbiamo per tributare il nostro plauso alla scelta dell'uomo al quale la perspicacia del Duce ne ha affidata la organizzazione e la direzione.

Ed anche in questo non dubito di trovare tutti voi consenzienti perchè l'opera multiforme, che questo organizzatore e dirigente è chiamato a svolgere, non è soltanto difficile per le attitudini di mente che richiede, ma è anche di natura delicatissima in quanto deve spesso portare a deliberazioni conciliative fra inderogabili esigenze di tutela degli interessi generali del Paese e interessi pur legittimi di singoli, dediti ai traffici con l'estero, interessi, questi, da tutelare sempre con criteri di equità e di giustizia.

E per convincersi della delicatezza di questi compiti basta, onorevoli Colleghi, considerare la situazione in cui si trova chi, essendo di fronte a numerose domande tendenti tutte allo stesso fine di ottenere l'autorizzazione ad importare od esportare una determinata merce, e mancando la possibilità di assecondarle tutte, debba rifiutare a chi abbia fatta la domanda oggi la licenza accordata ieri ad altri che pur si trovavano nelle stesse condizioni.

Per avere un'idea chiara delle difficoltà che si incontrano e della responsabilità che si sente nel dare in questo modo pratica ed equa applicazione a regole restrittive dei traffici di importazione e di esportazione, basta, onorevoli Colleghi, essersi trovati a far parte di quel ben noto Comitato per le esportazioni creato durante la conflagrazione europea e alla cui opera chi ha ora l'onore di parlarvi partecipò intervenendo alle sedute tutte le mattine per molti anni, a partire dal 1914.

Bisogna, ripeto, aver partecipato all'opera di quel Comitato per poter capire quanto scabroso debba essere anche ora il compito, affidato al nuovo Ministro, di controllare con limitazioni i nostri traffici con l'estero.

Il peso di questo compito è e sarà certamente sostenuto con valide forze dal valoroso Ministro; ma egli ha anche il conforto di sapere che l'opera sua e dei suoi collaboratori è e sarà sempre apprezzata, mentre quella pur tanto scrupolosa e corretta prestata, senza mezzi e senza assistenza di valido e sufficiente personale, dal predetto Comitato fu, dopo la nostra grande vittoria, compen-

sata, come molti di voi ricordano certamente, con insinuazioni, censure ed accuse, dalle quali dovette difenderla il Ministro delle finanze del tempo illustrandola con due grossi volumi di relazione presentati al Parlamento.

Tutto questo, onorevole Ministro per gli scambi e le valute, non avverrà a voi perchè in Regime fascista il merito di chi spende opera faticosa, correttamente e coscienziosamente nell'interesse del Paese, non è mai disconosciuto.

Ed ora esporrò i miei voti ai quali ho accennato nel giustificare questo mio intervento nella discussione del bilancio in esame.

Mi riferisco anzitutto alla progettata revisione della tariffa generale dei dazi doganali; revisione affidata ad una apposita Commissione costituita, con decreto del Capo del Governo del 30 dicembre 1936, presso l'allora Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute e presieduta dall'attuale Ministro.

Nessuno certamente ha veduto, con maggiore soddisfazione di quella che ho provata io, il proposito di procedere alla revisione e all'aggiornamento — come dice il precitato decreto — della detta tariffa dopo le tante parziali modificazioni portatevi dal 1921 fino ad oggi; ma io mi auguro di vedere in tale occasione assecondato il voto che ho già altra volta espresso in quest'Aula per l'abbandono del sistema di esporre nella tariffa i dazi doganali con una cifra di base dalla quale sono da dedurre i dazi effettivi aumentandola secondo un cosiddetto coefficiente di maggiorazione.

Questa forma di indicazione dei dazi fu in origine adottata col proposito di fare funzionare i coefficienti di maggiorazione come strumenti di manovra per adattare sempre, con la loro modificazione e senza perciò variare frequentemente i dazi, la misura dei diritti doganali alle esigenze d'ogni momento, continuamente mutevoli in conseguenza delle frequenti e sensibili variazioni cui andavano soggetti, nell'immediato dopoguerra i costi dei trasporti, i prezzi dei carboni, delle materie prime, ecc.

Si era anche pensato che il metodo dei coefficienti si prestasse, nella stipulazione di trattati a tariffe, a facilitare le concessioni agli altri Stati sulla misura dei dazi, negoziando soltanto i coefficienti.

In pratica, però, le cose si sono svolte diversamente per modo che il sistema dei coefficienti può oggi apparire come una forma intesa solo a impressionare, con l'alta misura dei dazi, meno di quanto farebbe la sincera esposizione di essi; come sarebbe, ad esempio, il caso di un dazio effettivo di lire 4000 il quintale esposto con la cifra di sole lire 1.000 con un 3 accanto, ciò che, in fatto, equivale a dire 1.000 più 3.000.

Ma neppure si può credere ora che la ragione dei coefficienti sia proprio quella di mascherare la misura dei dazi, perchè, nell'ultima edizione della tariffa d'uso per le dogane, pubblicata dal Ministero delle finanze, tutti indistintamente i dazi furono esposti nella loro misura effettiva compren-

dendovi la cifra di base e l'aumento corrispondente al rispettivo coefficiente.

È da osservare, inoltre, che l'indicazione dei dazi col coefficiente di aumento è usata solo per alcune posizioni della tariffa e che si ebbero anche recentemente provvedimenti legislativi per modificazioni alla stessa tariffa coi dazi esposti direttamente senza coefficienti. Esempio il Regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1441, col quale furono modificati i dazi dei prodotti dell'industria automobilistica.

Vien fatto, perciò, di chiedersi quale sia oggi la ragione dell'anzidetta forma di esposizione dei dazi doganali rimasta in tariffa ancora per molte voci. E se una buona ragione non esiste, come io non la intravvedo, io auguro che l'onorevole Ministro, Presidente della predetta Commissione, riconosca opportuno di ritornare alla genuina indicazione dei dazi, abbandonando una forma indiretta che è rimasta solo nella tariffa italiana.

Su un altro punto mi piace richiamare l'attenzione del Ministro per gli scambi e le valute per la competenza sua e la parte che gli spetta nella sistemazione dei nostri rapporti economici con gli altri Stati, ed è quello dello scarso valore che hanno in generale gli accordi commerciali che si vanno stipulando in questi tempi; scarso valore derivante principalmente dalla breve durata che viene assegnata a questi accordi.

Dico subito che non intendo con questo di attribuire colpa all'azione nostra nella conclusione di accordi con altri Stati; la colpa sta nella riluttanza ormai diffusasi in tutti gli Stati ad assumere, in materia di scambi, impegni tassativi di lunga durata.

Eppure è certo che una delle condizioni essenziali perchè possano avviarsi ed intensificarsi correnti di scambi fra un Paese ed un altro, è quella che gli esportatori dell'uno e gli importatori dell'altro Paese possano contare sulla stabilità delle condizioni alle quali le merci saranno ammesse nel passaggio dall'uno all'altro Paese, condizioni queste sempre capaci di influire notevolmente sulla conclusione di affari di scambi internazionali, specialmente quando abbiano a formare oggetto di questi scambi prodotti la cui esportazione, per riguardo alla qualità o quantità, non possa tutta effettuarsi entro breve termine di tempo.

Di ciò fu tenuto gran conto nella stipulazione dei trattati a tariffe degli ultimi anni dell'anteguerra, quando si era riusciti a costruire fra i principali Stati europei una vasta rete di trattati a lunga durata che sarebbero venuti a scadere quasi tutti nel 1917, per modo che in tale anno, si può dire, se non fosse intervenuta la conflagrazione europea, avrebbe dovuto intervenire, con la rinnovazione dei trattati, la generale revisione delle condizioni dalle quali ancora per lungo tempo sarebbero stati regolati i traffici fra i detti Stati.

Adesso, date le tendenze che prevalgono nella politica economica di tutti gli Stati, non è neppur

da pensare alla possibilità di ricostruire una rete di patti internazionali a lunga durata; ma io penso che sarebbe pur giovevole che da parte di uno od altro Stato fosse presa l'iniziativa per arrivare a intese tendenti a restituire agli accordi commerciali internazionali quel carattere di sufficiente stabilità che hanno perduto.

Per capire, onorevoli Colleghi, come si siano modificate le cose sotto questo aspetto, basta considerare che nel periodo fra il 1860 e il 1906 furono stipulati dall'Italia con altri Stati 53 trattati e convenzioni di commercio e fra questi ne troviamo:

- 22, che ebbero durata obbligatoria di 10 anni;
- 6, di 12 anni;
- 2, di 9 anni;
- 1, di 13 anni;
- 2, di 11 anni;
- 1, di 21 anni;
- 2, di 28 anni.

Altri nove poi furono stipulati senza limiti di tempo della loro durata, salva la facoltà nelle due parti di darne disdetta con preavviso di un anno.

Di tutti questi trattati pochissimi furono fatti cadere, per rinnovarli, al termine di loro durata obbligatoria. Si ha anzi il caso del trattato con la Russia del 1863, il quale, pattuito con la consueta limitazione di durata, restò in vigore per mancata disdetta per ben 44 anni e precisamente fino al 1907, quando fu sostituito da un altro negoziato da chi ha l'onore di parlarvene qui, insieme col nostro collega Gavazzi e col compianto senatore Paternò.

E devo ora anche osservare che nel corso di questa lunga serie di anni, durante i quali fu seguita la regola di dare ai trattati lunga durata, non mancarono periodi nei quali fossero da prevedere perturbamenti nella situazione degli scambi internazionali, tali da mutare le condizioni esistenti all'atto della stipulazione dei trattati.

Anzi anche questa eventualità fu preveduta in qualcuno dei trattati stipulati con durata obbligatoria di molti anni.

Ne offre esempio il trattato fra l'Italia e la Turchia del 1861, il quale, stipulato con validità di 28 anni, prevedeva l'istituzione di tariffe doganali, ma di queste fissava la durata per soli 7 anni e la successiva riconduzione tacita di sette in sette anni.

Altri esempi di riserve si trovano in altri dei vecchi Trattati, i quali, però, durarono ancora molti anni dopo il loro termine di durata obbligatoria.

Dopo la grande guerra le preoccupazioni per la instabilità delle condizioni dei traffici internazionali e dell'economia interna dei singoli Stati condussero, invece, a contenere entro brevi termini di tempo la validità degli impegni assunti in nuovi patti commerciali con altri Stati.

Ed invero, se si prende in esame la situazione dei nostri accordi con l'estero quali esistevano

ancora sulla fine dello scorso anno, si trova che dal 1922 in poi furono stipulati 36 trattati o convenzioni commerciali, dei quali solo 3 della durata di 10 anni, ma stipulati con Paesi coi quali abbiamo scarsi scambi, e cioè Heggiaz, Siam e Yemen; 19 della durata di un solo anno; 4 di 5 anni; 1 di 2 anni e alcuni di soli sei mesi.

Sono, però, ancora in vigore molti trattati dell'anteguerra e fra questi ben undici di quelli con durata obbligatoria di 10 anni, che non furono fino ad ora denunciati.

Ma ciò non vuol dire che, per mancata denuncia, questi trattati conservino tutti la loro portata, mentre per la parte relativa alla libertà degli scambi, che essi tendevano ad assicurare fra le due Parti contraenti, si può ben dire che siano stati vulnerati dalle misure provocate, in questi ultimi tempi, dalla tendenza a restringere anziché a favorire la libertà dei traffici internazionali.

E se ciò è avvenuto, lo si deve anche al fatto che, in questi ultimi tempi, è venuta a mancare generalmente quella stretta osservanza dei trattati che in passato era rigorosamente rispettata.

L'inizio di questa decadenza nell'osservanza dei trattati di commercio si ebbe con l'inaugurazione del sistema dei contingentamenti delle importazioni, di una forma, cioè, di limitazione degli scambi la quale potrebbe forse giustificarsi anche di fronte a trattati finché fosse attuata dall'uno o dall'altro Stato col fissare limiti alle proprie importazioni dall'estero senza distinzioni di provenienza delle merci, ma diventa manifestamente in contrasto col principio del reciproco trattamento della Nazione più favorita, posto ancora a base di tutti i detti trattati, quando si traduca in un sistema di preferenze all'importazione di determinate merci, fissandone limiti di importazione differenti a seconda del Paese di provenienza delle merci stesse.

Eppure questa forma di contingentamenti fu adottata da alcuni Stati, tantoché si è già manifestata la necessità di farvi fronte con speciale patto da inserire nei nuovi accordi.

Un esempio di patto tendente a tal fine si trova, infatti, nell'accordo commerciale del dicembre 1936 fra la Gran Bretagna e l'Argentina col quale, mentre per alcuni prodotti venne precisato in quale proporzione essi dovranno essere ammessi all'importazione dall'Argentina nel Regno Unito, escludendo per essi ogni limitazione quantitativa, per tutte le altre merci fu fissato un patto del seguente tenore: « Nel caso che siano imposte limitazioni quantitative alla importazione nel Regno Unito, si accorderà alle merci prodotte o fabbricate nella Repubblica Argentina, qualunque sia il luogo della loro provenienza, un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle stesse merci prodotte o fabbricate in qualsiasi altro Paese. Quando si facciano aggiudicazioni quantitative singole ai diversi Paesi, sarà assegnato all'Argentina un equo contingente delle importazioni permesse dall'estero, avendo riguardo alle

percentuali di merci fornite dall'Argentina negli ultimi anni rispetto alle importazioni totali di esse nel Regno Unito da tutti i Paesi. Il Governo del Regno Unito si consulterà con quello della Repubblica Argentina prima di fare una aggiudicazione di una di tali merci e terrà conto di tutte le circostanze relative».

Con questo patto l'Argentina ha voluto evidentemente tutelare le proprie esportazioni verso la Gran Bretagna da quella forma di contingentamenti che porta alle differenziazioni fra provenienze dall'uno e provenienze dall'altro Paese.

Ora io penso che da questa forma di contingentamenti, che può essere adottata anche a nostro danno, sarà sempre bene si cerchi anche da parte nostra di tutelare le nostre esportazioni.

Fino ad ora un patto che potremo sempre far valere per questa tutela contro differenziazioni di contingentamenti è stato molto opportunamente inserito nel nostro accordo commerciale del marzo scorso, anno con la Jugoslavia, stabilendo in via di massima che nessuna discriminazione possa prodursi a danno dell'una o dell'altra delle due Parti nei confronti con qualsiasi altro Paese e per qualsiasi prodotto.

Ma anche dove manchino patti che ci assicurino esplicitamente questa garanzia, sarà bene che non venga mai meno l'azione vigile del Ministero scambi e valute per rilevare, appena si verificassero, i casi di tali differenziazioni e ottenere che la parificazione con gli altri Stati più favoriti ci sia mantenuta.

E non solo per quanto si riferisce ai contingentamenti delle importazioni, ma anche per tutte in generale le clausole dei trattati è da raccomandare che gli organi competenti del predetto Ministero seguano attentamente i provvedimenti doganali e in generale di politica economica, che siano adottati dagli altri Stati, per accertare che non venga contravvenuto agli impegni assunti dagli stessi Stati verso di noi, come avverrebbe se provvedimenti, adottati in linea di massima contro le importazioni, dall'estero in generale fossero applicati anche alle nostre esportazioni senza riguardo agli impegni assunti a favore di queste.

E dico questo perchè, nella serie di disposizioni che andarono inserendosi in questi ultimi tempi nella legislazione di altri Stati, non mancano esempi di provvedimenti i quali, se fossero applicati alla lettera anche alle nostre esportazioni, costituirebbero palese violazione dei patti contenuti nei trattati stipulati dai detti Stati con noi.

Questo accenno alla necessità di seguire attentamente la legislazione dei diversi Stati, per quanto possa ciò giovare per la tutela dei nostri interessi, mi conduce a una raccomandazione che rivolgo all'onorevole Ministro per gli scambi e le valute.

Dal suo Ministero viene regolarmente pubblicato un *Bollettino di legislazione doganale e commerciale*, nel quale, oltre a tariffe estere, vengono riprodotti nel loro testo gli accordi commerciali

fra i diversi Stati, nonchè i provvedimenti che vengono mano mano da essi adottati in materia doganale o di monopoli, di tributi interni, di navigazione o contro l'adulterazione delle merci, e altre diverse.

È questo un *Bollettino* che nacque nel 1883 per iniziativa e sotto la direzione di quegli studiosi di politica economica che furono Vittorio Ellena e Bonaldo Stringher e che restò in vita, mi sia permesso di dirlo, per l'interessamento che io vi ho sempre prestato, col concorso di miei valenti collaboratori, nei molti anni durante i quali fui a capo dell'Ufficio Trattati al Ministero delle finanze.

Ora vedo con compiacimento che la pubblicazione di questo *Bollettino* è continuata lodevolmente dal Ministero per gli scambi e le valute, ma poichè si tratta di pubblicazione di grande utilità per gli studiosi, e anche per la Commissione permanente del Senato per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio, che ho l'onore di presiedere, prego l'onorevole Ministro di fare tutto il possibile perchè una tale pubblicazione sia sempre curata in modo da dare conoscenza la più completa che sia possibile degli accordi commerciali internazionali e dei provvedimenti emanati dagli altri Stati nelle materie alle quali ho qui accennato. E ciò perchè la raccolta perderebbe gran parte del suo valore e potrebbe condurre anche a qualche equivoco nello studio di tali materie se non permettesse di trarne, sempre quando occorra, esatta conoscenza della legislazione doganale e commerciale dei singoli Stati, seguendola nella sua continua evoluzione.

Molto utile sotto questo aspetto è anche il *Bollettino Settimanale di Informazioni Commerciali*, pubblicato regolarmente dall'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero, che pure dipende ora dal Ministero per gli scambi e le valute; ma per il suo carattere e per le sue finalità questo *Bollettino* non può riprodurre nel loro testo completo tutti gli accordi internazionali, della stipulazione dei quali dà notizia sommaria, come pure tutti i provvedimenti dei vari Stati in materia doganale, di traffici, di regolamentazione degli scambi, ecc.; e sarebbe perciò utile, ciò che non so se ora avvenga, che per queste pubblicazioni fosse mantenuto un contatto fra il detto Istituto e l'Ufficio del Ministero scambi e valute che si occupa della compilazione del predetto *Bollettino di Legislazione doganale e commerciale*, affinchè l'opera concorde dei due organismi porti ad evitare che restino lacune nell'una o nell'altra delle due pubblicazioni.

Concludendo credo, onorevoli Colleghi, che si possa dire che, mentre il Duce ci ha informati che, per mezzi materiali e per spirito combattivo, siamo attrezzati in modo da poter tutelare validamente i nostri interessi e diritti quando fossimo trascinati a farlo con l'uso della forza, ci sentiamo pure sufficientemente attrezzati per la tutela dei nostri interessi anche là dove per farlo bastano lo studio

e la buona volontà e diligenza dell'anima fascista. (*Vivi applausi*).

CINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINI. Onorevoli Camerati, contrariamente al collega Lucioli, che con la sua nota competenza ha parlato di problemi specifici, mi limiterò a poche considerazioni di ordine generale, anzi, meglio, mi limiterò a sottolineare alcune considerazioni contenute nella chiara ed esauriente relazione della Commissione di finanza.

Non sfugge certo all'attenzione del Senato la grande importanza di questo bilancio che viene oggi per la prima volta al nostro esame, bilancio che si presenta, come ha detto il camerata Broglia, sotto aspetti alquanto modesti, per quanto riguarda l'entità degli stanziamenti (mi pare che li abbia definiti «striminziti»), ma che viceversa riveste grandissima importanza.

Io vorrei dire che l'importanza di questo bilancio è in ragione inversa all'entità dei suoi stanziamenti.

Altissime e delicatissime infatti sono le funzioni demandate a questo Ministero che soprintende direttamente e indirettamente a tanta parte dell'economia del Paese. E sempre maggiori si faranno queste funzioni a mano a mano che il congegno creato si affinerà e si perfezionerà per risolvere le questioni attinenti al vasto, complesso, delicato settore degli scambi internazionali e del controllo delle divise. Disciplinare gli scambi vuol dire regolare la vita produttiva del Paese; controllare le divise significa difesa della riserva aurea, considerata non più come un mezzo per colmare il *deficit* della bilancia dei pagamenti, ma intesa nella sua funzione più alta di tesoro dello Stato, al quale attingere solo nelle estreme necessità.

Le nuove direttive della politica commerciale italiana, delle quali la Commissione di finanza ha tracciato un quadro così preciso e completo, hanno indotto alla creazione di questo organo nel quale sono state riunite le sparse membra prima divise tra vari Ministeri. Infatti solo un organismo a visione unitaria, che abbracci l'intero panorama, può e deve trattare una così complessa e delicata materia. Si può dire che la creazione di questo Ministero è stata determinata dal sistema di vita economica instaurato nel mondo; che ne è anzi la logica conseguenza. Dagli scambi liberi siamo passati agli scambi controllati. Occorreva quindi creare un organo apposito per il loro coordinamento e per la loro disciplina. Fino a che questo stato di cose durerà nel mondo — e purtroppo durerà molto, è inutile farsi illusioni — sempre maggiori diventeranno le funzioni di questo importantissimo Ministero. Dico «purtroppo» perchè tutti, a cominciare, ne sono sicuro, dal Ministro Guarnieri, siamo tendenzialmente contrari alla limitazione degli scambi, alle restrizioni ed ai vincoli di ogni genere. Ma non è certamente a noi che si può rimproverare questo sistema. Ci si può rimprove-

rare se mai il contrario. I nostri provvedimenti di difesa risalgono al 1934-35, quando gli altri Paesi — e mi riferisco ai grandi Paesi produttori — ci avevano preceduto da molti anni, il che ha costato l'esaurimento di una larga parte delle nostre riserve. Questo vanto noi possiamo ostentare verso il mondo, possiamo opporre ai troppo facili ed acidi critici della nostra politica commerciale.

Certo che alla chiara luce, vorrei dire, alla brutale luce della realtà di oggi, vien fatto di chiedersi se l'indirizzo seguito costituisca o meno titolo di merito. Io penso che forse varrebbe meglio non essere stati gli ultimi ed avere oggi più oro. Ma questo appartiene al senno del poi... Comunque, sebbene ultimi entrati sulla ingrata via delle restrizioni, noi, per merito degli uomini che oggi regolano questa delicatissima materia, siamo fra i primi ad averla regolamentata e disciplinata.

Un'opera e poderosa è stata compiuta in questo breve periodo di tempo. Oltre 90 accordi commerciali e di pagamento sono stati stipulati dalla fine delle non mai abbastanza oltraggiate sanzioni ad oggi. Lavoro immane veramente, al quale hanno collaborato anche altri Ministeri e specialmente quello degli Esteri, ed al quale ha dato il valido contributo della sua competenza uno dei più autorevoli nostri colleghi, il senatore Giannini.

Questa è stata la principale fatica ed è anche il principale merito del Ministro Guarnieri. Gli accordi commerciali hanno consentito la politica di importazione ed esportazione che altrimenti non sarebbe stato possibile fare.

È inutile, come diceva poco fa il camerata Broglia, gingillarsi con le solite belle teorie più o meno classiche sugli scambi; è inutile lamentarsi delle restrizioni o delle privazioni; la verità è una ed è semplice. Ce l'ha ripetuta il Ministro Guarnieri in tutti i toni: «Le importazioni sono in funzione di quanto si esporta di merci e di servizi. Non può essere diversamente».

La nostra riserva aurea, per la sua limitatezza (anche però se fosse maggiore il ragionamento cambierebbe di poco) ma soprattutto per la funzione chiamata ad assolvere, deve restare intangibile. Come dicevo, deve essere considerata tesoro sacro dello Stato al quale si attinge solo nei casi di assoluta necessità.

Con questa funzione limitata ma altissima, la nostra riserva aurea può bastare. Io penso che meglio vale una modesta riserva ben difesa che una grande non sufficientemente salvaguardata. Opportunissimo quindi l'incitamento e l'avvertimento del Ministro Guarnieri di attendere solo dalle esportazioni i mezzi per importare ciò che è necessario per i nostri consumi, per la nostra produzione, per assicurare il lavoro alle nostre maestranze, per il benessere del popolo italiano.

Sullo stato di previsione della spesa nulla da osservare, salvo ripetere e sottolineare quanto ha detto l'onorevole Broglia nei riguardi della esiguità degli stanziamenti. Non si debbono fare economie

in un bilancio che regola problemi di così alta importanza. Soprattutto non debbono farsi economie di personale che è necessario sia adeguato di numero e ben retribuito.

Ministro Guarnieri, bene ha fatto la nostra Commissione di finanza a tributarvi il suo vivo elogio, al quale son certo si associa unanime il Senato.

Avere fronteggiato le esigenze più eccezionali nei momenti più eccezionali; avere assicurato gli approvvigionamenti di ogni genere per la più grande guerra coloniale combattuta a 6 mila chilometri dalla madre Patria contro un popolo agguerrito e tra i più guerrieri; avere provveduto i mezzi per il potenziamento immediato di questo Impero, nonchè per la realizzazione del piano autarchico nazionale, che richiede larghi rifornimenti di beni strumentali di provenienza estera; avere provveduto in una parola a tutto ciò che occorre per la vita civile del Paese e per la sua difesa (risuonano qui ancora le fiere parole del Capo del Governo sulla preparazione bellica del Paese), e tutto questo senza avere intaccate dal 1936 le nostre riserve auree, è titolo di grandissima soddisfazione e di legittimo orgoglio per voi onorevole Ministro e per i vostri collaboratori; è titolo che vi fa meritare l'alto elogio del Senato. (*Applausi*).

MAROZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROZZI. Onorevoli Senatori, ho preso la parola per accennare ad una questione che riguarda l'importazione del bestiame vivo e delle carni. La nostra importazione non ha cifre eccessivamente elevate: difatti nel 1937 abbiamo importato bovini e suini vivi, carni fresche e refrigerate per 394 milioni di lire circa. Questa quantità rappresenta un decimo del consumo nazionale; tuttavia sta di fatto che essendo avvenuto un notevole ribasso nel prezzo del bestiame sui mercati esteri, si ha una notevole ripercussione sul mercato nazionale. Sul mercato estero il ribasso oscilla sulle 80 lire al quintale per i bovini di razza ordinaria e sulle 110 lire al quintale per le razze più fine.

La disciplina adottata dal Regime fascista per l'importazione del bestiame ha già valso ad impedire le riprovevoli speculazioni che si facevano un tempo, importando il bestiame a prezzo ridotto e facendolo abilmente gravare sui mercati per ottenere un ribasso generale. Tuttavia c'è oggi una certa tendenza ad un ribasso eccessivo dei prezzi nazionali. Ora è opportuno che io, da rurale che sono, ricordi che se la stalla non rende, l'agricoltore non solo non può svilupparla, ma fatalmente è costretto a diminuirla. E se si diminuisce la produzione zootecnica nazionale, prima di tutto non si raggiungerà lo scopo di risparmiare quei tre o quattrocento milioni all'anno che si spendono adesso, e si verrà a far diminuire il bestiame che è uno degli elementi fondamentali della produzione agricola, non solo zootecnica ma generale; perchè non bisogna mai dimenticare che la stalla è quella che se utilizza un prodotto

che è il foraggio, dà dei prodotti che sono: lavoro, carne, latte, pelli ecc., e dà anche un altro prodotto che è il letame, il quale rende fertile il terreno per altre produzioni.

Ora è assolutamente necessario che la disciplina attuale, che ha già dato ottimi risultati, sia accentuata. Sua Eccellenza il Ministro degli scambi e valute ne ha fatto cenno nel suo discorso alla Camera dei Deputati; Sua Eccellenza il Ministro dell'agricoltura ne ha fatto cenno nel suo discorso pronunciato qui al Senato, ed io mi auguro che i due Ministri, d'accordo con quello delle corporazioni, possano meglio e più intensamente organizzare la disciplina del mercato delle carni importate vive o morte dall'estero, perchè il danno che attualmente ne risente l'agricoltura sia ridotto a zero. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Canevari, Carletti, Casanova, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Caviglia, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cini, Ciruolo, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, Dallolio, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino Giacomo, De Michelis, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Frasso, Di Vico, Ducci, Dudan.

Facchinetti, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gasperini Gino, Gheresi Giovanni, Giannini, Gigante, Giordano, Giuria, Giurati, Graziosi, Guaccero, Gualtieri, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lago, Lanza Branciforte, Leicht, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Maragliano, Marcello, Marozzi, Mattioli Pasqualini, Mayer,

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 APRILE 1938

Mazzoccolo, Millosevich, Montefinale, Mormino, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci, Orlando, Ovio.

Padiglione, Peglion, Perris, Petrone, Pinto, Pitacco, Porro Carlo, Pozzo, Pujia.

Raineri, Renda, Ricci, Romano Santi, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandicchi, Sani, San Martino, Santoro, Scaduto, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Soler, Spada Potenziani, Spiller Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon, Treccani.

Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani.

Zoppi Gaetano.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII (2134):

Senatori votanti 178

Favorevoli 175

Contrari 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, riguardante il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale della ricerche (1935):

Senatori votanti 178

Favorevoli 170

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2119, recante disposizioni per la disciplina del commercio della manna (2140):

Senatori votanti 178

Favorevoli 174

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, con il quale è fondato in Roma un Istituto Nazionale per le relazioni culturali con l'estero (2149):

Senatori votanti 178

Favorevoli 174

Contrari 4

Il Senato approva.

Istituzione dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali (2170):

Senatori votanti 178

Favorevoli 174

Contrari 4

Il Senato approva.

Conti consuntivi del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri per gli esercizi finanziari 1933-34, 1934-35 e 1935-36 (2172):

Senatori votanti 178

Favorevoli 175

Contrari 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1918, concernente l'assicurazione contro le malattie per la gente di mare (2174):

Senatori votanti 178

Favorevoli 175

Contrari 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 143, relativo al riordinamento organico dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile (2182):

Senatori votanti 178

Favorevoli 175

Contrari 3

Il Senato approva.

Nuove disposizioni sul reclutamento del personale d'ordine per il ruolo dell'Amministrazione centrale della guerra (2192):

Senatori votanti 178

Favorevoli 174

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 165, che apporta modificazioni alle norme per la nomina a consigliere della Corte dei Conti (2200):

Senatori votanti 178

Favorevoli 174

Contrari 4

Il Senato approva.

Approvazione del contratto 13 maggio 1937-XV, concernente cessione al Comune di Milano delle due caserme demaniali « Villata » e « Manara » (2204):

Senatori votanti 178

Favorevoli 174

Contrari 4

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 APRILE 1938

Modificazione della composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra (2206):

Senatori votanti	178
Favorevoli	174
Contrari	4

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, contenente norme sull'istruzione premilitare (2208):

Senatori votanti	178
Favorevoli	174
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 177, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla vedova del capitano di corvetta Enrico Perducchi, pioniere africano (2211):

Senatori votanti	178
Favorevoli	174
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 191, contenente norme aggiuntive al regolamento delle ricevitorie, delle aziende dei servizi rurali dell'Amministrazione postale e telegrafica, approvato con Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 2161 (2214):

Senatori votanti	178
Favorevoli	175
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 194, relativo al finanziamento della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per le case popolari (2215):

Senatori votanti	178
Favorevoli	175
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore De Vito a presentare una relazione.

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 122, concernente l'assegnazione straordinaria di lire 8.000.000 per l'acquisto di un palazzo in Roma, via della Mercede, da adibire ad uffici postali telegrafici (2178).

PRESIDENTE. Do atto al senatore De Vito della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di interrogazione.

PRESIDENTE. Dal senatore Taramelli è stata presentata una interrogazione per cui si richiede la risposta scritta.

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Al Ministro dell'educazione nazionale per conoscere i suoi convincimenti riguardo alle scuole di archeologia e d'arte quali seminari del personale dei Musei, degli scavi, delle gallerie e delle direzioni dei monumenti.

Per sapere inoltre, perchè le missioni e le ricerche e le esplorazioni di antichità sono fatte in varie regioni da italiani delle nostre scuole, ma affidate, dirette e finanziate da vari Ministeri: degli esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale. Si chiede se non sia il caso che tutta quest'opera complessa sia diretta dal Ministero dell'educazione nazionale responsabile dinanzi alla Nazione ed alla scienza di ogni impresa di carattere culturale superiore.

TARAMELLI.

PRESIDENTE. Domani mercoledì 6 aprile, alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII (2189). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, concernente l'istituzione di un'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (2111). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 gennaio 1938-XVI, n. 66, concernente l'aumento della partecipazione, da parte dello Stato, al capitale azionario della Società anonima «Ala Littoria» (2135). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2300, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Romagna d'Etiopia (2146). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2314, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione del Veneto d'Etiopia (2147). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia (2148). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 122, concernente l'assegnazione straordinaria di lire 8.000.000 per l'acquisto di un palazzo in Roma, via della Mercede, da adibire ad uffici postali telegrafici (2178). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi (2199). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Attribuzione al nucleo familiare degli ex combattenti del beneficio delle polizze gratuite miste di assicurazione (2207). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 193, concernente l'acquisto, mediante espropriazione, della casa ove Alessandro Manzoni abitò in Milano (2216);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, contenente norme per

l'amministrazione delle Casse di risparmio e di Monti di pegno di prima categoria (2218);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o marzo 1938-XVI, n. 201, riguardante trasferimento di personale statale comandato nei ruoli del Ministero della cultura popolare (2219);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, che estende al personale delle Sezioni tecniche catastali i compensi concessi con Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, al personale provinciale delle imposte dirette, per il rilascio di estratti, copie e certificati catastali (2220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 218, contenente disposizioni per la chiusura degli Uffici pel cambio delle corone e dell'Ufficio di verifica e compensazione per le nuove Province (2221);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 181, contenente disposizioni relative al trattamento economico per il personale addetto agli Uffici commerciali all'estero (2222);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 182, contenente disposizioni integrative per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute (2223).

La seduta è tolta (ore 18.45).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti